



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 26 seduta del 03-08-2020 alle ore 18:00

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Assente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Assente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

GARBERI MARTINA

ASSESSORE ESTERNO A

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.

Il Sindaco spiega l'argomento, specificando che normalmente le tariffe vengono stabilite dopo avere elaborato il piano economico finanziario, che in questo momento non c'è ancora in quanto Clir non l'ha comunicato, ma le disposizioni di legge, stante la situazione di emergenza, permettono di confermare le tariffe del 2019 e poi recuperare a conguaglio l'eventuale differenza, una volta elaborato il nuovo piano. Inoltre è prevista da Arera la possibilità di prevedere alcune agevolazioni, in particolare per la parte variabile della tariffa relativa alle attività che hanno dovuto tenere chiuso il proprio esercizio. In questo caso l'ente è andato oltre le possibilità previste, in quanto ha stabilito una riduzione del 100% sulla quota variabile della Tari per l'anno 2020 per tutte le utenze non domestiche chiuse in periodo di lockdown e segnalate in Comune, al fine di andare in aiuto a tutte le attività del territorio, come pure si è operata la sospensione dei pagamenti per la Tosap nel periodo di chiusura. Infine si propongono le scadenze di pagamento il 30 settembre e il 30 novembre, e, in attesa della comunicazione del pef da parte di Clir, prudentemente si è previsto comunque in bilancio tale possibile aumento. Qualora il pef venisse comunicato da Clir prima del 30 settembre e ci fossero scostamenti rispetto alla previsione adottata, si potranno apportare variazioni, mentre se il pef venisse comunicato successivamente l'eventuale conguaglio, a norma delle disposizioni vigenti, si potrà recuperare spalmandolo nei successivi tre anni.

Invernizzi Graziella, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro civica e democratica", rileva che nel dispositivo si parla di un minore introito di 10.000,00 euro, finanziato con risorse di bilancio, per cui deduce che in nessun modo la riduzione inciderà sul piano economico finanziario e chiede se il minore introito verrà coperto in parte con risorse trasferite dallo Stato. La ragioniera risponde che in realtà non vi sono contributi specifici, ma si utilizzeranno i trasferimenti per le funzioni fondamentali. Ricorda poi la deliberazione Arera n. 158 ove viene stabilito l'obbligo del meccanismo di agevolazione per le utenze non domestiche. Domanda se si è previsto di ridurre anche la quota fissa, ma soprattutto se non si è stabilito di prevedere agevolazioni anche per le utenze domestiche, scelta rimessa dalla citata deliberazione alla discrezionalità degli enti, proponendo un sistema simile a quello del bonus gas e idrico e ricordando che a causa del covid anche le famiglie hanno avuto difficoltà economiche. Chiede di ragionarci e ampliare l'operazione di sussidiarietà, inserendo agevolazioni per le famiglie.

Il Sindaco risponde che sono due i motivi per cui non si è previsto quel tipo di agevolazione: uno perché tecnicamente lo scopo è agevolare chi non ha prodotto rifiuto, e la parte variabile delle non domestiche riguarda proprio questo aspetto, e poi perché non è di facile identificazione la famiglia che può avere avuto svantaggio dalla situazione di emergenza. Non sarebbe infatti gestibile in modo oggettivo, a differenza delle utenze non domestiche. Invece per le famiglie si vuole intervenire attraverso i servizi sociali, valutando caso per caso le specifiche necessità, come si è fatto con i buoni spesa.

Segue dibattito tra il consigliere **Invernizzi Graziella** e il **Sindaco** circa la opportunità e la gestione delle riduzioni per le famiglie, ove la consigliera ricorda che agevolare anche le famiglie costituirebbe un messaggio importante e che la situazione si potrebbe gestire con una banca dati adeguata, mentre il Sindaco ribadisce che la proposta non sarebbe gestibile in modo oggettivo e che per le famiglie svantaggiate si provvederà tramite i servizi sociali.

L'assessore **Rabuffi Davide** aggiunge che l'elaborazione della Tari deriva da un algoritmo, che risulterebbe non gestibile nel caso prospettato dalla consigliera Invernizzi.

Fazzini Pierangelo, Consigliere del gruppo di minoranza "Sannazzaro civica e democratica", legge un documento che viene allegato alla presente deliberazione.

Il Sindaco risponde che la proposta presentata è l'unica strada possibile, visto che non è ancora stato consegnato il Pef. Aggiunge che si dipende da Clir per quanto riguarda le tariffe, mentre per la situazione della società si cercherà di trovare la soluzione migliore insieme ai 41 Comuni soci. Fa presente che la situazione è delicata e complicata e ricorda che la soluzione indicata dal Consigliere Fazzini, percorsa per il tema acqua ha portato notevoli aumenti dei costi in Lomellina. Per questo motivo bisogna fare molta attenzione. Conclude dicendo che si stanno deliberando le tariffe Tari 2020 e se il voto alla presente deliberazione da parte della minoranza è condizionato dal fatto che in questa sede non viene discusso il tema Clir nel suo complesso, non all'ordine del giorno, è necessaria una riflessione sull'importanza del voto. Ovviamente non è condivisibile tale decisione.

Segue dibattito tra il consigliere **Fazzini Pierangelo** circa il ruolo del Cda del Clir, il carattere pubblico della società e la necessità che chi gestisce si prenda le proprie responsabilità arrivando a capire cosa in essa non va, chiedendo infine se si sia conoscenza dell'entità dei debiti, e il **Sindaco** che invita il consigliere a confrontarsi con i revisori e il comitato di controllo analogo della società, dichiarandosi disponibile ad organizzare un incontro con il Presidente, ricordando che l'ordine del giorno tratta delle tariffe Tari e che è possibile presentare una mozione o altro sull'argomento ed invitando infine a non costringerlo a togliere la parola.

Quindi l'Assessore **Rabuffi Davide** ricorda come ci si è regolati per la definizione delle tariffe che è l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno fare propria la proposta di riduzione tariffaria di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23 luglio 2020, facendo riferimento ai codici ATECO individuati dalla deliberazione Arera 5 maggio 2020 N. 158/2020/R/RIF e che ne abbiano dato comunicazione al comune;

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:

- quota variabile ridotta nella misura del 100%;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato presuntivamente € 10.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI per l'anno 2020 sono così determinate :

rata n. 1 con scadenza 30 settembre 2020;

rata n. 2 con scadenza 30 novembre 2020;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
-

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia") convertito in Legge 27/2020, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazione dalla Legge 27/2020, modificato dall'art. 6 comma 3 bis della Legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 che ha differito al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto come già evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23 luglio 2020 il gestore non è stato in grado di fornire i dati necessari alla predisposizione del PEF secondo la normativa sopra specificata;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 106 comma 3 bis della Legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 che recita: *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.*

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 30 in data 18.07.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- n. 5 in data 27.01.2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- n. 6 in data 27.01.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale, lo Statuto del Comune, il regolamento di contabilità;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare e pertanto la stessa necessita del parere dell'Organo di Revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 27.07.2020 prot. Ente 8316 del 29.07.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato presenti 10 votanti 10 favorevoli 7 contrari 3 (Invernizzi, Fazzini, Degiorgi) astenuti 0

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 come riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di approvare la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come in premessa identificate, come segue:
quota variabile ridotta nella misura del 100%;
4. di stabilire, ai sensi del Regolamento IUC, che il versamento della TARI avvenga in due rate, alle seguenti scadenze:
 - 30 settembre 2020;
 - 30 novembre 2020;in alternativa, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020;
5. di incaricare il Responsabile della Struttura 2 del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze della presente deliberazione entro i termini normativamente previsti;
6. Di dichiarare, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 10 votanti 10 favorevoli 7 contrari 3 (Invernizzi, Fazzini, Degiorgi) astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 23-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 23-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **07-09-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 03-08-2020

Addì 07-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)



**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
Provincia di Pavia

**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
TARIFFE ANNO 2020  
CONFERMA TARIFFE 2019**

**COEFFICIENTI ANNO 2020**

Per la predisposizione delle tariffe per l'anno 2019 sono stati utilizzati i seguenti coefficienti:

| <b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b> |                                                    |                                                                                                          |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cod uso</b>                                                                                          | <b>Descrizione tariffa</b>                         | <b>KC applicato<br/>Coeff. potenziale di produzione<br/>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</b> | <b>KD applicato<br/>Coeff. di produzione kg/m anno<br/>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</b> |
| 2.1                                                                                                     | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d | 0,40                                                                                                     | 3,28                                                                                                        |
| 2.2                                                                                                     | Cinematografi e teatri                             | 0,30                                                                                                     | 2,50                                                                                                        |
| 2.3                                                                                                     | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret | 0,60                                                                                                     | 4,90                                                                                                        |
| 2.4                                                                                                     | Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti | 0,88                                                                                                     | 7,21                                                                                                        |
| 2.5                                                                                                     | Stabilimenti balneari                              | 0,38                                                                                                     | 3,10                                                                                                        |
| 2.6                                                                                                     | Esposizioni, autosaloni                            | 0,51                                                                                                     | 4,22                                                                                                        |
| 2.7                                                                                                     | Alberghi con ristorante                            | 1,64                                                                                                     | 13,45                                                                                                       |
| 2.8                                                                                                     | Alberghi senza ristorante                          | 0,95                                                                                                     | 7,76                                                                                                        |
| 2.9                                                                                                     | Case di cura e riposo                              | 1,29                                                                                                     | 10,22                                                                                                       |
| 2.10                                                                                                    | Ospedali                                           | 1,07                                                                                                     | 8,81                                                                                                        |
| 2.11                                                                                                    | Uffici, agenzie, studi professionali               | 1,07                                                                                                     | 8,78                                                                                                        |
| 2.12                                                                                                    | Banche ed istituti di credito                      | 0,61                                                                                                     | 5,03                                                                                                        |
| 2.13                                                                                                    | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole | 1,41                                                                                                     | 11,55                                                                                                       |
| 2.14                                                                                                    | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze         | 1,80                                                                                                     | 14,76                                                                                                       |
| 2.15                                                                                                    | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut | 0,83                                                                                                     | 6,81                                                                                                        |
| 2.16                                                                                                    | Banchi di mercato beni durevoli                    | 1,09                                                                                                     | 8,90                                                                                                        |
| 2.17                                                                                                    | Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere,  | 1,09                                                                                                     | 8,95                                                                                                        |
| 2.18                                                                                                    | Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idr | 1,03                                                                                                     | 8,48                                                                                                        |
| 2.19                                                                                                    | Carrozzeria, autofficina, elettrauto               | 1,09                                                                                                     | 8,95                                                                                                        |
| 2.20                                                                                                    | Attivita industriali con capannoni di produzione   | 0,38                                                                                                     | 7,53                                                                                                        |
| 2.21                                                                                                    | Attivita artigianali di produzione beni specifici  | 1,09                                                                                                     | 8,91                                                                                                        |
| 2.22                                                                                                    | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub      | 5,57                                                                                                     | 45,67                                                                                                       |
| 2.23                                                                                                    | Mense, birrerie, amburgherie                       | 7,63                                                                                                     | 62,55                                                                                                       |
| 2.24                                                                                                    | Bar, cafe, pasticceria                             | 3,96                                                                                                     | 32,44                                                                                                       |
| 2.25                                                                                                    | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f | 2,02                                                                                                     | 16,55                                                                                                       |
| 2.26                                                                                                    | Plurilicenze alimentari e/o miste                  | 2,61                                                                                                     | 21,40                                                                                                       |
| 2.27                                                                                                    | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta | 7,17                                                                                                     | 41,72                                                                                                       |
| 2.28                                                                                                    | Ipermercati di generi misti                        | 2,74                                                                                                     | 22,45                                                                                                       |
| 2.29                                                                                                    | Banchi di mercato genere alimentari                | 3,50                                                                                                     | 28,70                                                                                                       |
| 2.30                                                                                                    | Discoteche, night club                             | 1,91                                                                                                     | 15,68                                                                                                       |
| 2.201                                                                                                   | Attivita industriali agevolate per servizio (riduz | 1,38                                                                                                     | 11,29                                                                                                       |
| 2.202                                                                                                   | Strutture ricettive e comunita                     | 2,02                                                                                                     | 28,70                                                                                                       |

| <b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche</b> |                            |                                                                                                            |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cod uso</b>                                                                                      | <b>Descrizione tariffa</b> | <b>KA applicato<br/>Coeff. adattamento per superficie<br/>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</b> | <b>KB applicato<br/>Coeff. proporzionale di produttività<br/>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</b> |
| 1.1                                                                                                 | 1 componente               | 0,80                                                                                                       | 0,60                                                                                                              |
| 1.2                                                                                                 | 2 componenti               | 0,94                                                                                                       | 1,40                                                                                                              |
| 1.3                                                                                                 | 3 componenti               | 1,05                                                                                                       | 1,80                                                                                                              |
| 1.4                                                                                                 | 4 componenti               | 1,14                                                                                                       | 2,20                                                                                                              |
| 1.5                                                                                                 | 5 componenti               | 1,23                                                                                                       | 2,90                                                                                                              |
| 1.6                                                                                                 | 6 o piu componenti         | 1,30                                                                                                       | 3,40                                                                                                              |

Dall'applicazione dei suddetti coefficienti, le tariffe risultanti sono le seguenti:

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche |                                                                            |           |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                          |                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tariffa utenza domestica                        |                                                                            | mq        | <b>KA appl</b><br>Coeff di<br>adattamento<br>per superficie<br>(per<br>attribuzione<br>parte fissa) | Num. utenti<br><br><i>Esclusi<br/>immobili<br/>accessori</i> | <b>KB appl</b><br>Coeff<br>proporzionale di<br>produttività (per<br>attribuzione<br>parte variabile) | <i>Tariffa<br/>fissa</i> | <i>Tariffa<br/>variabile</i> |
| 1 .1                                            | Uso Domestico-1 componente                                                 | 63.278,00 | <b>0,80</b>                                                                                         | 627,00                                                       | <b>0,60</b>                                                                                          | <b>0,530944</b>          | <b>16,390935</b>             |
| 1 .2                                            | Uso Domestico-2 componenti                                                 | 98.069,00 | <b>0,94</b>                                                                                         | 725,00                                                       | <b>1,40</b>                                                                                          | <b>0,623859</b>          | <b>38,245516</b>             |
| 1 .3                                            | Uso Domestico-3 componenti                                                 | 64.429,62 | <b>1,05</b>                                                                                         | 456,95                                                       | <b>1,80</b>                                                                                          | <b>0,696864</b>          | <b>49,172807</b>             |
| 1 .4                                            | Uso Domestico-4 componenti                                                 | 42.205,24 | <b>1,14</b>                                                                                         | 299,00                                                       | <b>2,20</b>                                                                                          | <b>0,756596</b>          | <b>60,100097</b>             |
| 1 .5                                            | Uso Domestico-5 componenti                                                 | 9.616,00  | <b>1,23</b>                                                                                         | 63,00                                                        | <b>2,90</b>                                                                                          | <b>0,816327</b>          | <b>79,222856</b>             |
| 1 .6                                            | Uso Domestico-6 o più componenti                                           | 5.710,00  | <b>1,30</b>                                                                                         | 38,00                                                        | <b>3,40</b>                                                                                          | <b>0,862784</b>          | <b>92,881969</b>             |
| 1 .1                                            | Uso Domestico-1 componente                                                 | 17.623,00 | <b>0,80</b>                                                                                         | 153,00                                                       | <b>0,60</b>                                                                                          | <b>0,530944</b>          | <b>16,390935</b>             |
| 1 .2                                            | Uso Domestico-2 componenti                                                 | 87,00     | <b>0,94</b>                                                                                         | 1,00                                                         | <b>1,40</b>                                                                                          | <b>0,623859</b>          | <b>38,245516</b>             |
| 1 .3                                            | Uso Domestico-3 componenti                                                 | 72,00     | <b>1,05</b>                                                                                         | 1,00                                                         | <b>1,80</b>                                                                                          | <b>0,696864</b>          | <b>49,172807</b>             |
| 1 .1                                            | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduzione per abitazioni a<br>disposizione  | 15.882,76 | <b>0,80</b>                                                                                         | 161,00                                                       | <b>0,60</b>                                                                                          | <b>0,530944</b>          | <b>0,000000</b>              |
| 1 .2                                            | Uso Domestico-2 componenti-<br>Riduzione per abitazioni a<br>disposizione  | 1.114,00  | <b>0,94</b>                                                                                         | 12,00                                                        | <b>1,40</b>                                                                                          | <b>0,623859</b>          | <b>0,000000</b>              |
| 1 .3                                            | Uso Domestico-3 componenti-<br>Riduzione per abitazioni a<br>disposizione  | 628,00    | <b>1,05</b>                                                                                         | 4,00                                                         | <b>1,80</b>                                                                                          | <b>0,696864</b>          | <b>0,000000</b>              |
| 1 .4                                            | Uso Domestico-4 componenti-<br>Riduzione per abitazioni a<br>disposizione  | 106,00    | <b>1,14</b>                                                                                         | 1,00                                                         | <b>2,20</b>                                                                                          | <b>0,756596</b>          | <b>0,000000</b>              |
| 1 .5                                            | Uso Domestico-5 componenti-<br>Riduzione per abitazioni a<br>disposizione  | 111,00    | <b>1,23</b>                                                                                         | 1,00                                                         | <b>2,90</b>                                                                                          | <b>0,816327</b>          | <b>0,000000</b>              |
| 1 .1                                            | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduzione per abitazioni non<br>residenti   | 44,00     | <b>0,80</b>                                                                                         | 1,00                                                         | <b>0,60</b>                                                                                          | <b>0,530944</b>          | <b>0,000000</b>              |
| 1 .1                                            | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduzione per abitazioni fuori<br>perimetro | 213,00    | <b>0,80</b>                                                                                         | 2,00                                                         | <b>0,24</b>                                                                                          | <b>0,530944</b>          | <b>6,556374</b>              |
| 1 .2                                            | Uso Domestico-2 componenti-<br>Riduzione per abitazioni fuori<br>perimetro | 373,00    | <b>0,94</b>                                                                                         | 3,00                                                         | <b>0,56</b>                                                                                          | <b>0,623859</b>          | <b>15,298206</b>             |

|      |                                                                                |          |      |       |      |          |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|------|----------|-----------|
| 1 .3 | Uso Domestico-3 componenti-<br>Riduzione per abitazioni fuori<br>perimetro     | 74,00    | 1,05 | 1,00  | 0,72 | 0,696864 | 19,669122 |
| 1 .1 | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduzione unico occupante + uso<br>stagionale   | 70,00    | 0,80 | 1,00  | 0,60 | 0,530944 | 16,390935 |
| 1 .1 | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduzione per compostaggio<br>domestico         | 1.840,00 | 0,80 | 12,00 | 0,48 | 0,530944 | 13,112748 |
| 1 .2 | Uso Domestico-2 componenti-<br>Riduzione per compostaggio<br>domestico         | 4.910,43 | 0,94 | 31,99 | 1,12 | 0,623859 | 30,596413 |
| 1 .3 | Uso Domestico-3 componenti-<br>Riduzione per compostaggio<br>domestico         | 3.132,75 | 1,05 | 17,00 | 1,44 | 0,696864 | 39,338245 |
| 1 .4 | Uso Domestico-4 componenti-<br>Riduzione per compostaggio<br>domestico         | 2.374,00 | 1,14 | 12,00 | 1,76 | 0,756596 | 48,080078 |
| 1 .5 | Uso Domestico-5 componenti-<br>Riduzione per compostaggio<br>domestico         | 109,00   | 1,23 | 1,00  | 2,32 | 0,816327 | 63,378285 |
| 1 .6 | Uso Domestico-6 o piu<br>componenti-Riduzione per<br>compostaggio domestico    | 351,00   | 1,30 | 2,00  | 2,72 | 0,862784 | 74,305575 |
| 1 .1 | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduz.per abit.per uso stag.o altro<br>uso      | 3.425,00 | 0,80 | 26,00 | 0,30 | 0,530944 | 8,195467  |
| 1 .2 | Uso Domestico-2 componenti-<br>Riduz.per abit.per uso stag.o altro<br>uso      | 935,00   | 0,94 | 5,00  | 0,70 | 0,623859 | 19,122758 |
| 1 .3 | Uso Domestico-3 componenti-<br>Riduz.per abit.per uso stag.o altro<br>uso      | 321,00   | 1,05 | 2,00  | 0,90 | 0,696864 | 24,586403 |
| 1 .1 | Uso Domestico-1 componente-<br>Rid.per abit.resid/dimor estero oltre<br>6 mesi | 125,00   | 0,80 | 1,00  | 0,30 | 0,530944 | 8,195467  |
| 1 .3 | Uso Domestico-3 componenti-<br>Rid.per abit.resid/dimor estero oltre<br>6 mesi | 378,00   | 1,05 | 1,00  | 0,90 | 0,696864 | 24,586403 |
| 1 .1 | Uso Domestico-1 componente-<br>Riduzione per immobile tenuto a<br>disposizione | 992,00   | 0,80 | 16,00 | 0,60 | 0,530944 | 0,000000  |
| 1 .3 | Uso Domestico-3 componenti-<br>Riduzione per immobile tenuto a<br>disposizione | 180,00   | 1,05 | 1,00  | 1,80 | 0,696864 | 0,000000  |
| 1 .1 | Uso Domestico-1 componente-<br>Immobili esclusi dalla tassazione               | 322,00   | 0,80 | 0,00  | 0,60 | 0,000000 | 0,000000  |

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche |                                                              |           |                                                                                          |                                                                                                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tariffa utenza non domestica                        |                                                              | mq        | <b>KC appl</b><br>Coeff potenziale di<br>produzione<br>(per attribuzione<br>parte fissa) | <b>KD appl</b><br>Coeff di<br>produzione kg/m<br>anno<br>(per attribuzione<br>parte variabile) | <i>Tariffa<br/>fissa</i> | <i>Tariffa<br/>variabile</i> |
| 2 .1                                                | Musei, biblioteche, scuole,<br>associazioni, luoghi di culto | 2.417,00  | 0,40                                                                                     | 3,28                                                                                           | 0,258866                 | 0,108592                     |
| 2 .3                                                | Autorimesse e magazzini senza<br>alcuna vendita diretta      | 14.412,00 | 0,60                                                                                     | 4,90                                                                                           | 0,388299                 | 0,162226                     |
| 2 .4                                                | Campeggi, distributori carburanti,<br>impianti sportivi      | 2.744,00  | 0,88                                                                                     | 7,21                                                                                           | 0,569505                 | 0,238705                     |
| 2 .7                                                | Alberghi con ristorante                                      | 4.066,00  | 1,64                                                                                     | 13,45                                                                                          | 1,061350                 | 0,445296                     |
| 2 .9                                                | Case di cura e riposo                                        | 3.276,00  | 1,29                                                                                     | 10,22                                                                                          | 0,834843                 | 0,338358                     |
| 2 .11                                               | Uffici, agenzie, studi professionali                         | 6.300,00  | 1,07                                                                                     | 8,78                                                                                           | 0,692466                 | 0,290684                     |
| 2 .12                                               | Banche ed istituti di credito                                | 2.272,00  | 0,61                                                                                     | 5,03                                                                                           | 0,394770                 | 0,166530                     |
| 2 .13                                               | Negozi abbigliamento, calzature,<br>libreria, cartoleria     | 7.139,00  | 1,41                                                                                     | 11,55                                                                                          | 0,912502                 | 0,382391                     |
| 2 .14                                               | Edicola, farmacia, tabaccaio,<br>plurilicenze                | 639,00    | 1,80                                                                                     | 14,76                                                                                          | 1,164897                 | 0,488666                     |
| 2 .15                                               | Negozi particolari quali filatelia, tende<br>e tessuti       | 716,00    | 0,83                                                                                     | 6,81                                                                                           | 0,537147                 | 0,225462                     |
| 2 .16                                               | Banchi di mercato beni durevoli                              | 1.751,00  | 1,09                                                                                     | 8,90                                                                                           | 0,186000                 | 0,1581000                    |
| 2 .17                                               | Attività artigianali tipo botteghe:<br>parrucchiere,         | 1.404,00  | 1,09                                                                                     | 8,95                                                                                           | 0,705409                 | 0,296312                     |
| 2 .18                                               | Attività artigianali tipo botteghe:<br>falegname, idraulico  | 2.277,00  | 1,03                                                                                     | 8,48                                                                                           | 0,666580                 | 0,280751                     |
| 2 .19                                               | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                         | 4.586,00  | 1,09                                                                                     | 8,95                                                                                           | 0,705409                 | 0,296312                     |
| 2 .20                                               | Attività industriali con capannoni di<br>produzione          | 46.205,00 | 0,38                                                                                     | 7,53                                                                                           | 0,245922                 | 0,249299                     |
| 2 .21                                               | Attività artigianali di produzione beni<br>specifici         | 1.435,00  | 1,09                                                                                     | 8,91                                                                                           | 0,705409                 | 0,294987                     |
| 2 .22                                               | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,<br>pub             | 1.360,00  | 5,57                                                                                     | 45,67                                                                                          | 3,604709                 | 1,512020                     |
| 2 .23                                               | Mense, birrerie, amburgherie                                 | 0,00      | 7,63                                                                                     | 62,55                                                                                          | 4,937869                 | 2,070875                     |
| 2 .24                                               | Bar, caffè, pasticceria                                      | 1.434,00  | 3,96                                                                                     | 32,44                                                                                          | 2,562773                 | 1,074007                     |
| 2 .25                                               | Supermercato, pane e pasta,<br>macelleria, salumi e formaggi | 3.728,00  | 2,02                                                                                     | 16,55                                                                                          | 1,307273                 | 0,547929                     |
| 2 .26                                               | Plurilicenze alimentari e/o miste                            | 193,00    | 2,61                                                                                     | 21,40                                                                                          | 1,689100                 | 0,708500                     |

|        |                                                                                            |            |      |       |          |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|----------|----------|
| 2 .27  | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                     | 476,00     | 7,17 | 41,72 | 4,640173 | 1,381245 |
| 2 .28  | Ipermercati di generi misti                                                                | 2.080,00   | 2,74 | 22,45 | 1,773232 | 0,743263 |
| 2 .29  | Banchi di mercato genere alimentari                                                        | 714,00     | 3,50 | 28,70 | 0,585900 | 0,502200 |
| 2 .201 | Attività industriali agevolate per servizio                                                | 437.801,00 | 1,38 | 11,29 | 0,893087 | 0,373783 |
| 2 .202 | Strutture ricettive e comunità                                                             | 306,00     | 2,02 | 28,70 | 1,307273 | 0,950185 |
| 2 .23  | Mense, birrerie, amburgherie-Riduz. produz.artig/industr fuori perimetro                   | 1.346,00   | 7,63 | 25,02 | 4,937869 | 0,828350 |
| 2 .24  | Bar, caffè, pasticceria-Riduz. produz.artig/industr fuori perimetro                        | 60,00      | 3,96 | 12,97 | 2,562773 | 0,429603 |
| 2 .3   | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta-Riduzione per immobile a disposizione | 110,00     | 0,60 | 4,90  | 0,388299 | 0,000000 |
| 2 .11  | Uffici, agenzie, studi professionali-Riduzione per immobile tenuto a disposizione          | 168,00     | 1,07 | 8,78  | 0,692466 | 0,000000 |
| 2 .20  | Attività industriali con capannoni di produzione-Riduzione per immobile a disposizione     | 390,00     | 0,38 | 7,53  | 0,245922 | 0,000000 |
| 2 .28  | Ipermercati di generi misti-Riduz recupero rifiuti speciali assimilati                     | 2.427,00   | 1,91 | 15,71 | 1,241262 | 0,520284 |
| 2 .19  | Carrozzeria, autofficina, elettrauto-ESENTE                                                | 4,00       | 1,09 | 8,95  | 0,000000 | 0,000000 |